

STATUTO

ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA MAZZINI 27

Numero REA: CT - 369735

Codice fiscale: 05483180872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "ATHENA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, una società coo-	
	perativa sociale denominata "ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE".	
	ART. 2) SEDE DELLA SOCIETA' E DOMICILIO DEI SOCI	
	La società ha sede in Caltagirone.	
	L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque uf-	
	fici senza stabile rappresentanza, ovvero trasferire l'indi-	
	rizzo della sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta	
	invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o	
	il trasferimento della sede in altro Comune.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro soci.	
	ART. 3) DURATA	
	La durata della società è fissata fino alla data del 31 dicem-	
	bre 2075.	
	ART. 4) SCOPO	
	La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91. Lo scopo che i soci della società intendono per-	

seguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, è:

- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;

- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;

- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il loro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei regolamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei

	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti	
	terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come di-	
	sposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno	
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'or-	
	gano amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sen-	
	si di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità	
	di trattamento.	
	La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà	
	altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e	
	tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi perife-	
	rici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della co-	
	operativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore,	
	nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali	

che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

ART. 5) OGGETTO

Considerato lo scopo della società come delineato nel precedente articolo, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), della legge n. 381/1991, costituisce oggetto sociale della società - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e degli interessi dei soci, delle cui prestazioni di lavoro la società medesima si avvale in via prevalente - l'attività di:

- organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura, RSA e CTA, attività di trasporto di malati e persone bisognose a mezzo ambulanze, elisoccorso, trasporto di sangue e organi;

- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di

	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte-	
	grazione sociosanitaria;	
	- organizzazione e gestione di forme di intervento a favore di	
	famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di	
	favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche	
	momentaneo;	
	- gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione,	
	sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simi-	
	li;	
	- recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psi-	
	chiatrici;	
	- educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assi-	
	stenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, pa-	
	lestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, b&b e agriturismi	
	e strutture ricettive in genere e lo svolgimento delle attivi-	
	tà connesse di pulizia e sanificazione; organizzazione e svol-	
	gimento di attività sportive, culturali, teatrali e ricreative	
	in genere;	
	- gestione di centri di accoglienza per stranieri comunitari e	
	non, minori anche non accompagnati, ragazze madri e persone	
	bisognose in genere;	

	- svolgimento di attività di mediazione culturale e sostegno	
	psicologico nei confronti di anziani, rifugiati e richiedenti	
	asilo;	
	- gestione di mense e lavanderia, svolgimento domiciliare o	
	presso i committenti dei servizi di mensa, di lavanderia e	
	servizi di pulizia in genere; cura e gestione di parchi pub-	
	blici e servizi di giardinaggio in genere presso committenti	
	esterni;	
	- organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione	
	della comunità locale nei confronti delle persone svantaggia-	
	te, anziane, inferme o bisognose; organizzazione e gestione di	
	eventi fieristici, congressi, convegni e incontri di natura	
	educativa;	
	- promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e pri-	
	vati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabora-	
	zione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di vo-	
	lontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la pro-	
	pria attività nei settori suindicati;	
	- formazione ed aggiornamento professionale nei settori dei	
	servizi sociali e in tutti i settori sopra indicati.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può com-	
	piere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	mobiliari ed immobiliari che siano strettamente connesse al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di	
	acquistare e/o locare qualsiasi tipo di immobile, stipulare	

contratti con terzi, partecipare a gare di appalto private e pubbliche, anche a mezzo di consorzi e/o associazioni temporanee di imprese, acquistare, prendere o concedere in locazione, affitto o conduzione aziende o rami di azienda operanti nel suddetto settore, stipulare contratti di franchising sia attivi che passivi e convenzioni, collaborazioni con qualsiasi altro ente pubblico o privato, italiano o estero. Restano in ogni caso escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle attività finanziarie, nonché di tutte le altre attività vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque subordinate a specifiche autorizzazioni. Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali, autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

ART. 6) SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie. Possono essere soci i soggetti che abbiano maturato una comprovata capacità professionale nel settore di cui all'oggetto

della società e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce con la società un ulteriore e distinto rapporto in una delle forme di cui all'art. 4) del presente statuto, tramite apposito atto stipulato tra le parti e disciplinato dai regolamenti interni.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici

ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della società.

Nel rispetto dell'art. 2522 del codice civile possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ART. 7) AMMISSIONE DEL SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) la quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del codice civile;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

La decisione sull'ammissione di un nuovo socio, spettante all'organo amministrativo, deve essere comunicata all'interessato. In caso di diniego, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso, l'aspirante socio può chiedere - entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di diniego, la domanda di ammissione può essere rinnovata.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, l'importo della quota e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. A seguito del versamento, la delibera di ammissione viene annotata nel libro dei soci.

ART. 8) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale so-
prapprezzo con le modalità e nei termini previsti dall'organo
amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-
berazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare servizi e lavoro nell'impresa cooperativa, se-
condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nei rego-
lamenti.

**ART. 9) SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN
SOCIO**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per cau-
sa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Recesso

I soci possono recedere dalla società - secondo le modalità
previste dall'art. 2532 del codice civile - nei casi previsti
dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'am-
missione. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-
le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
la domanda. Quanto ai rapporti mutualistici del socio receduto
con la società, il recesso ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, ove comunicato almeno tre mesi prima
della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successi-

vo ove comunicato successivamente.

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione diventa efficace, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci e determina automaticamente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Morte del socio

In caso di morte del socio, fatto salvo il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2534 del codice civile, gli eredi possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. In caso di pluralità di eredi, essi devono nominare un rappresentante comune.

La liquidazione della quota del socio, comprensiva dell'eventuale soprapprezzo - purché effettivamente versato e non capitalizzato - e degli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 16) del presente statuto, avviene in conformità alle previsioni dell'art. 2535 del codice civile.

L'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso della quota del socio uscente, con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono responsabili nei confronti della società nei termini di cui all'art. 2536 del codice civile.

ART. 10) PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio, costituito:

a) dal capitale sociale, di ammontare variabile, formato da un numero illimitato di quote;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di

gestione di cui all'art. 16);

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo
e dalle quote di liquidazione eventualmente non rimborsate,
nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo
od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi
od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per
essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 11) QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Nessun socio può possedere una partecipazione al capitale sociale il cui complessivo valore sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) o superiori i massimi stabiliti dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Trasferimento delle quote

Le quote detenute dai soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, come disciplinata dall'art. 2530 del codice civile. A tal fine, il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

ART. 12) SOCI SOVVENTORI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Soci sovventori

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, sia persone fisiche che persone giuridiche o altri enti che investano risorse nell'attività imprenditoriale della cooperativa per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci sovventori non si applicano le dispo-

sizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I rapporti tra la società e i soci sovventori sono disciplinati da un apposito Regolamento che deve essere preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum deliberativo previsto per le modifiche dell'atto costitutivo.

Quote di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea, la società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L. 59/1992.

In tal caso la società può emettere quote di Partecipazione Cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. Il valore di ciascuna quota è predeterminato in euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero). Le quote di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le quote di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite

non comporta riduzione del valore nominale delle quote di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

La regolamentazione delle quote di Partecipazione Cooperativa e' demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

Ai possessori delle quote di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

L'assemblea speciale dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di quote di Partecipazione Cooperativa il diritto di

recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle quote stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche altrove - purché in Italia - mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci risultante dal libro soci o comunicato all'organo amministrativo. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere inoltre prevista una data ulteriore di seconda convocazione, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;

	5) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le delibere di modifica dell'atto co-	
	stitutivo, di scioglimento della cooperativa e di nomina dei	
	liquidatori, per le quali occorrerà il voto favorevole della	
	metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più	
	luoghi, anche collegati con mezzi audiovisivi, a condizione	
	che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verba-	
	lizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-	
	getto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti	
	di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende	
	svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il sog-	
	getto verbalizzante, ma in tutti i luoghi audio e video colle-	
	gati deve essere predisposto il foglio delle presenze.	

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ad ogni socio spetta un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, da conservare agli atti della società; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee che modificano l'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del codice civile, integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ART. 14) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci assunta in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. In presenza di un Consiglio d'Amministrazione, esso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,

elegge fra i suoi membri il Presidente.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché all'Amministratore Delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli, salva diversa disposizione della delibera di delega.

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni - ad eccezione di quelle indicate dall'art. 2381, comma 4 c.c. - ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; l'organo amministrativo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere di un giorno. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile. Qualora la società proceda alla nomina di un Collegio Sindacale, esso si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. L'assemblea deve altresì nominare due sindaci supplenti e scegliere tra i membri effettivi un Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Si applicano all'organo di controllo le norme previste in materia di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 16) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere

cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto e in particolare dall'articolo 2513 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad integrazione delle retribuzioni delle prestazioni dei soci, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsioni di legge;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà

la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

ART. 17) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies del codice civile dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 18) QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa è a mutualità prevalente, avvalendosi prevalen-

	temente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti
	di servizi e lavoro da parte dei soci.
	L'organo amministrativo documenta la condizione di prevalenza
	nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmen-
	te i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa
	nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice
	civile.
	Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti
	finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari of-
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
	dendi.
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-
	octies del codice civile.
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le mag-
	gioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.
	ART. 19) REGOLAMENTI INTERNI E RINVIO
	Alla società, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519,
	comma 2 del codice civile, si applicano, in quanto compatibi-
	li, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché le
	disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n° 142 di riforma
	della figura del socio lavoratore e successive modifiche ed
	integrazioni.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.